



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito, a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

CAMMINO dott.ssa Matilde, **Vice Presidente** che sostituisce il Presidente Roberta Vivaldi, oggi impedito

GALLO dott. Domenico, **Vice Presidente** (relatore)

Componenti

TARDIO dott.ssa Angela

MARINI dott. Luigi

IMPERIALI dott. Luciano

DI FLORIO dott.ssa Antonella

SIANI dott. Vincenzo

DE MASI dott. Oronzo

SCOTTI dott. Umberto Luigi Cesare Giuseppe

ORILIA dott. Lorenzo

MANTOVANO dott. Alfredo

DI NICOLA dott. Vito

PATTI dott. Adriano Piergiovanni

VANNUCCI dott. Marco

CRISCUOLO dott.ssa Anna

DI STEFANO dott. Pierluigi

SCARANO dott. Luigi Alessandro

PEZZULLO dott.ssa Rosa

CATENA dott.ssa Rossella

DI SALVO dott. Emanuele

DOVERE dott. Salvatore

riunito il 29 novembre 2021 ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Ritenuto che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 121 del 22 maggio 2021 (n. 21A03225), è stata annunciata l'iniziativa di referendum popolare, ai sensi dell'art. 75 della Costituzione, avente ad oggetto il seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio." limitatamente a: (omissis)

Rilevato che nel verbale del 30 ottobre 2021 si attesta che nella cancelleria della Corte di cassazione in Roma, Palazzo di Giustizia, alle h. 17,00 sono comparsi i promotori della richiesta del referendum sopramenzionato, i quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 della Legge 25 maggio 1970 n. 352, hanno proceduto al deposito di n. 49 scatole contenenti i fogli predisposti con le modalità indicate dall'art. 27 della predetta legge sui quali sono vergate le sottoscrizioni regolarmente autenticate ed accompagnate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta, nonché al deposito di un hard disk esterno, contenente il duplicato informatico, ai sensi



dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies) del codice dell'amministrazione digitale, delle firme raccolte elettronicamente e dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata ricevuti dalle amministrazioni comunali;

Letta la relazione conclusiva depositata in data 25 novembre 2021 sull'attività svolta dal personale amministrativo delegato all'attività di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché delegato per le operazioni di conteggio delle firme;

Preso atto che dalle operazioni di verifica e conteggio risultano depositate, complessivamente 256.274 firme, in luogo delle 520.000 dichiarate dai promotori, e che le sottoscrizioni su supporto cartaceo e digitale ritenute valide ammontano a 119.160;

Considerato che l'ulteriore documentazione oggetto del deposito effettuato in data 19 novembre 2021 non può essere valutata attesa la tardività del deposito, per le ragioni già illustrate nell'ordinanza emessa in data 9 novembre 2021 da quest'Ufficio che non ha concesso la proroga richiesta; che comunque le 22.681 firme depositate oltre il 30 ottobre 2021 non sarebbero sufficienti a raggiungere la soglia di 500.000 sottoscrizioni necessarie per l'avvio del procedimento referendario previsto dall'art. 75 della Costituzione.

Ritenuto, infine, che, ai sensi del terzo e quinto comma dell'art. 32 della legge 25 maggio 1970 n. 352, occorre segnalare ai promotori della richiesta referendaria l'esito delle operazioni di verifica e conteggio e assegnare termine fino al 10 dicembre 2021 per l'eventuale deposito di memorie e deduzioni scritte;

P.Q.M.

Rileva che la richiesta referendaria di cui in premessa non risulta sorretta dalle firme di almeno 500.000 elettori;

asigna ai promotori termine fino al 10 dicembre 2021 per eventuali deduzioni o memorie scritte;

dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza, con allegata la relazione conclusiva sull'attività svolta dal personale amministrativo delegato all'attività di verifica delle sottoscrizioni e conteggio delle firme, sia notificata, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito ai promotori della richiesta referendaria, nel domicilio eletto.

Roma, 29 novembre 2021

Depositata in cancelleria
Oggi, 30 novembre 2021
Il direttore
Pierluigi Esposito

Il Vice Presidente
Matilde Cammino

